

VADEMECUM

ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Guida per il personale docente e A.T.A. e per i genitori, in vista del rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2018/2020, si trasmettono schede informative inerenti i seguenti aspetti essenziali:

1. i **componenti** del consiglio d'istituto;
2. le **elezioni** del consiglio d'istituto.

1. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- ▣ N. 8 rappresentanti del personale docente;
- ▣ N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- ▣ N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- ▣ Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO)

COMPONENTE GENITORI

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di **otto loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di **otto rappresentanti**.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

COMPONENTE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di **due rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente, genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i dirigenti scolastici e degli ambiti territoriali provinciali, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

2. LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La circolare Ministeriale n. 19640 del 09 ottobre 2018, stabilisce che entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli d'istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima.

Le date per le votazioni sono fissate dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Per la regione Marche **le elezioni si svolgeranno domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.**

Le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto sono indette dal Dirigente scolastico.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni.

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d'istituto.

La Commissione Elettorale d'istituto nominata dal dirigente scolastico, è composta di *cinque membri* designati dal consiglio d'istituto: *due tra i docenti* di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, *uno tra il personale A.T.A.* di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; *due tra i genitori* degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali

anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Entro ...	Adempimento
45° giorno antecedente la data delle votazioni	Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione Elettorale (CE)
35° giorno antecedente la data delle votazioni Entro 21 ottobre 2018	Il DS comunica alla CE le sedi dei seggi elettorali e i nominativi degli elettori distinti per componente e per seggio.
25° giorno antecedente la data delle votazioni Entro 31 ottobre 2018	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori , distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line.
entro i 5 giorni successivi alla data di affissione all'albo dell'avviso, in cui è stato comunicato il deposito degli elenchi (5 novembre 2018)	Termine per la presentazione di ricorsi contro erronea compilazione elenchi alla CE, da parte delle categorie interessate.
Entro i successivi 5 giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi, la commissione elettorale decide (10 novembre 2018)	Termine assegnato alla CE per decidere in via definitiva in merito ad eventuali ricorsi, contro erronea compilazione elenchi alla CE, da parte delle categorie
dalle ore 9:00 del 5 novembre 2018 20° giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 12:00 del 10 novembre 2018 15° giorno antecedente la data delle votazioni	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti.
Entro 3 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso e comunque non oltre il 3° giorno prescritto per la presentazione delle liste (13 novembre)	Termine per la regolarizzazione delle liste da parte degli interessati.
La decisione sulla regolarizzazione delle liste, è resa pubblica entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste (15 novembre)	Termine per la decisione della Ce sulla regolarizzazione delle liste.
dalle ore 14:00 del 10 novembre 2018 15° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE cura l'affissione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line delle liste dei candidati presentate per ciascuna componente.
Dal 7 novembre 2018 18° giorno antecedente la data delle votazioni al 23 novembre 2018 2° giorno antecedente la data delle votazioni	Propaganda elettorale. Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi , dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola.
20 novembre 2018 Entro il 5° giorno antecedente la data delle votazioni nomina seggi 22 novembre 2018 Entro il 3° giorno antecedente votazioni nomina membri aggregati.	I seggi sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della Ce e insediati. Sono costituiti da 1 presidente e da 2 scrutatori, di cui uno funge da segretario (tra coloro che fanno parte delle categorie da eleggere e siano elettori nella sede).

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazione di spoglio entro il 28/11/2018	Proclamazione degli eletti ed affissione all'albo.
I rappresentanti delle liste dei candidati e i candidati possono presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di affissione dei risultati.	Ricorsi alla CE contro i risultati delle elezioni
Entro 5 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso.	Decisione della CE sui ricorsi

ELENCHI DEGLI ELETTORI – RICORSI (Artt. 27, 28 OM 215/1991)

Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori **entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni (21 ottobre 2018).**

La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo alla **data di indizione delle elezioni (11 ottobre 2018).**

La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica **entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni (31 ottobre 2018)** a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all'Albo della sede e all'Albo legale del sito web.

Gli elenchi degli elettori devono recare cognome e nome.

Avverso l'errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all'albo della sede e all'albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. **Ciascuna lista deve essere presentata con le alleghe dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si esplicita la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso Istituto.**

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse della stessa componente, né può presentare alcuna lista.

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante:

1 - certificati di autenticazione in carta libera, rilasciati dal sindaco o da un notaio, da allegare alle liste;

2 – esibendo un documento di identità, in corso di validità, all'atto della firma apposta in presenza del Dirigente Scolastico, o suo delegato.

3- **l'art 38 del DPR 445/2000 prevede che l'autenticazione della firma, apposta in calce ad una dichiarazione o richiesta indirizzata alla P.A, possa avvenire allegando una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità (qualora la firma non sia apposta in presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato).**

LISTE DEI CANDIDATI _ PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991 modificato O.M. 293/96 art. 1)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- ▢ da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
- ▢ da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente ATA e docenti;
- ▢ da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i soli genitori.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** . Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati modificato O.M. 293/96 art. 1

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 10;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.*

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

LISTE DEI CANDIDATI _ VERIFICA (Artt. 33,34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale verifica
che le liste siano:

1. **sottoscritte dal prescritto numero di elettori**, che questi siano della stessa componente della lista e che siano **autentiche le firme dei presentatori e dei candidati**;
2. accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autentiche, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti.

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante:

- 1 - i certificati di autenticazione in carta libera, rilasciati dal sindaco o da un notaio, da allegare alle liste;
- 2 - esibendo un documento di identità, in corso di validità, all'atto della firma apposta in presenza del Dirigente Scolastico, o suo delegato.
- 3- l'art 38 del DPR 445/2000 prevede che l'autentica della firma, apposta in calce ad una dichiarazione o richiesta indirizzata alla P.A, possa avvenire allegando una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità (firma non apposta in presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato).

La Commissione elettorale, inoltre:

1. **provvede a ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
2. **cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste**;
3. **cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste**, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, **mediante avviso pubblicato all'Albo della sede e all'Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.**

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all'albo e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all'albo, con ricorso all'USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.

Le liste definitive sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare.

E' consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall'orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori.

Il Dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede e all'albo on line.

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE (Art. 36, comma 7, OM 215/1991)

Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" e, in funzione del numero della componente degli elettori, dovranno essere suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura "Genitori" "Docenti" "Personale ATA"

I dirigenti scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli necessari all'atto del loro insediamento, stampando i fac simili delle schede in numero adeguato agli elettori del seggio per ciascuna componente.

Tutte le schede devono recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale, riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio. Qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura.

Sulla parte interna delle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, devono essere riportati i nominativi dei candidati.

COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 2151)

Per ogni sede o plesso (edificio che riunisce anche più gradi) deve costituirsi almeno un seggio. Nel caso di plessi vicini di uno stesso ambito comunale è possibile procedere all'individuazione di un unico seggio, per motivate esigenze organizzative.

In ogni caso, di norma e fatte salve motivate diverse esigenze organizzative, deve essere costituito un seggio ogni trecento alunni anche in uno stesso plesso

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.

I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti è effettuata dal dirigente scolastico su indicazione della commissione elettorale.

ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA', RECUPERO (Art. 39 O 215/1991)

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o

designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo. Il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio, in un giorno feriale nella settimana successiva. Il personale nominato, assente dal servizio sarà, sostituito dal personale supplente.

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- 1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;**
- 2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;**
- 3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;**
- 4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.**

I genitori di più alunni frequentanti l'Isc di Falerone, votano una sola volta (presso il seggio predisposto nella scuola frequentata dal figlio minore).

Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

ART 40 OM 215/1991 commi da 7 a 13

7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.

10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.

12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

RAPPRESENTANTI DI LISTA _ SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale, sottoscritto in ogni foglio, da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

- a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;***
- b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;***
- c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.***

Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito al/ai candidati prescelti e alla lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati, sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio di istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

Art. 43 commi da 5 a 11 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.

11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Art. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi

elettorali. L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili, quindi procede alla **determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti della stessa lista validi, trasmessi dai diversi seggi **e alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti validi di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per:
1,2,3,4...fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Ultimata la ripartizione dei posti, tra le varie liste, si provvede a determinare nei limiti dei posti da assegnare a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio di segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

ART 44 OM 215/1991 commi da 4 a 7

4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

PROCLAMAZIONI_ RICORSI

. Art. 45 OM 215/1991 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista e dai candidati.

